



**LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE**

in camera di consiglio - composta dai Giudici

- dott. Giuseppe COLONNA Presidente
- dott. Emilia SALVATORE Consigliere
- dott. Michele GUERNELLI Consigliere rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al [redacted] - promosso da:

[redacted] quali commissari straordinari di [redacted]

elettivamente domiciliati in Bologna via Galliera 39 presso lo studio degli avv. G. Leogrande, M. Malesani, A. Maffei Alberti come da procure in calce alle memorie di costituzione in primo grado - reclamanti nei confronti di:

[redacted] elettivamente domiciliato in Bologna via D'Azeglio 71 presso lo studio dell'avv. V. Florio, rappresentata e difesa dall'avv. prof. B. Inzitari, come da mandato a margine della memoria di costituzione - reclamato

E di:

[redacted] - non costituita

E con l'intervento di:

P.M. in persona del PROCURATORE GENERALE presso la
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

E di :

MY

[redacted] in proprio, domiciliato ex lege presso la cancelleria di questa Corte - intervenuto

E di:

[redacted], domiciliato ex lege presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. E. Zangrandi di Piacenza come da mandato in calce alla memoria di costituzione - intervenuto

E di:

[redacted], rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ex lege presso la stessa domiciliato, in Bologna via G. Reni 4 - intervenuto

E di :

[redacted] in proprio, domiciliato ex lege presso la cancelleria di questa Corte - intervenuto

E di:

[redacted], domiciliato ex lege presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'avv. L. Salice di Piacenza come da mandato a margine della memoria di costituzione - intervenuto

In punto a: reclamo contro il decreto del Tribunale di Piacenza 25-30 marzo 2015 ex artt. 70, 71 e 87 d. leg. 270/99;

Visti gli atti e sentite le parti, a scioglimento della riserva di cui alla odierna udienza

OSSERVA

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Piacenza convertiva in fallimento la procedura di [redacted] a suo tempo aperta convertendo il precedente fallimento a seguito del [redacted] (procedura madre) ex art. 84 d. leg. 270/99, rilevando che il [redacted] era stata convertita in fallimento e che per [redacted] non sussistevano le condizioni di cui all'art. 27 d.leg. 270/99 ex art. 87 stesso d. leg..



In particolare [redacted] non aveva i requisiti dimensionali ex art. 2 d.leg., richiamato dall'art. 3, a sua volta richiamato dall'art. 27, e comunque non era stato recuperato l'equilibrio economico e finanziario presupposto dalla medesima norma, poiché il prezzo di cessione del complesso aziendale non era stato integralmente pagato, e vi era una complessiva perdita gestionale dell'intero periodo di A.S. di oltre 1,4 mln di euro.

2.1. I commissari reclamano, deducendo che il programma di [redacted] era del tutto autonomo e prevedeva la possibilità di un autonomo riequilibrio; era stato completamente eseguito con la cessione dell'unico complesso aziendale, tanto che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la cessazione dell'esercizio dell'impresa, e la prosecuzione della procedura quale mera liquidazione.

Non vi era quindi alcun automatismo nell'estensione dell'A.S. e nella conversione in fallimento alla società del gruppo rispetto alla procedura madre, ex artt. 81 e 86 d. leg..

2.2. L'art. 87 d. leg. non richiedeva affatto i requisiti dimensionali dell'art. 2.

Il recupero dell'equilibrio economico non presupponeva il raggiungimento di una redditività positiva, come ricavabile dall'art. 63 c. 1 d.leg. , ma consentiva una gestione in perdita anche nel biennio successivo alla cessione, e detta concreta possibilità di riequilibrio era stata raggiunta con la cessione.

Il pagamento del prezzo atteneva alla esecuzione della già avvenuta cessione, che aveva perfezionato il programma.

2.3. Si chiede declaratoria di assenza di esecutività del decreto reclamato ex art. 739 e 741 c.p.c., non prevedendo il contrario l'art. 71 d.leg., a differenza dell'art. 33; in subordine si chiede la sospensione dello stesso, o di inibire al curatore l'esercizio delle sue funzioni sino all'esito del reclamo.

3. Resistono i creditori avv. [redacted] e [redacted] rilevando, con analoghe argomentazioni, che la conversione in AS di [redacted] [redacted] era avvenuta su istanza dei commissari di [redacted] che avevano sottolineato l'opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del



gruppo ex art. 81 d.leg. ; il fallimento di [redacted] era stato irrevocabilmente pronunciato; analoga pronuncia vi era per [redacted].

Il requisito dimensionale dell'art. 2 era stato correttamente valutato e andava vagliato in modo autonomo e non con riguardo al gruppo ex Cass. 6648/2013.

[redacted] aveva avuto 48 dipendenti e al momento ne aveva tre, senza alcun complesso aziendale.

La gestione commissariale era stata disastrosa, con perdite effettive di oltre 1,7 mln di euro, e anche comprendendo gli asseriti costi per manutenzioni straordinarie dell'impianto di oltre euro 1,2 mln nel prezzo di cessione, lo stesso (euro 1,4 mln) risultava irrisorio. [redacted] non aveva affatto riacquisito la capacità di far fronte alle sue obbligazioni.

Anche negli atti di cessione di azienda di [redacted] L e di marchio Gasbeton si dava atto che i programmi di [redacted] e di [redacted] dovevano considerarsi inscindibili, così come il marchio [redacted] della capogruppo doveva necessariamente seguire le sorti del complesso aziendale della controllata.

L'acquirente in gran parte non aveva pagato il prezzo e all'atto non era intervenuta l'originaria offerente, che pure aveva garantito, come prescritto dal Ministero; il marchio "gasbeton" era stato ceduto per euro 100.000 pur essendovi perizia di stima per euro 8,2 mln.

Il programma di cessione non poteva quindi dirsi attuato, e correttamente non si era dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa, capo del decreto non impugnato.

Ci si oppone alle istanze cautelari.

4. Anche il [redacted] L resiste, rilevando che il fallimento di [redacted] non era stato impugnato; che i commissari avevano depositato istanza ex art. 73 d.leg. solo a seguito del ricorso per conversione in fallimento di [redacted] L depositato da alcuni creditori, istanza il cui rigetto non era stato specificamente reclamato; pertanto non era mai iniziata la fase liquidatoria ex



art. 73 e i commissari non avevano mantenuto alcun potere o legittimazione al riguardo.

L'A.S. di [REDACTED] era stata disposta solo ai fini della gestione unitaria dell'insolvenza, come palesato dal programma inescindibilmente collegato a quello di [REDACTED], era stata valutata l'assenza di possibilità di recupero autonomo di equilibrio economico; del resto [REDACTED] produceva in un solo stabilimento, diretto da personale [REDACTED] il prodotto "gasbeton", in esclusiva per [REDACTED] (che lo commercializzava), capogruppo e titolare dell'omonimo marchio, e la cui morosità nei pagamenti aveva da solo causato il dissesto della controllata.

L'integrazione fra le due imprese era stata l'unica causa dell'apertura della procedura ancillare, come emergente dalle periodiche relazioni dei commissari.

Il riequilibrio della controllata era stato visto come evento meramente eventuale e neanche probabile, e i programmi delle due imprese erano chiaramente integrati, come risultava dalle vicende del marchio [REDACTED], parte inescindibile del ramo d'azienda (unico stabilimento) di [REDACTED], come attestato nel contratto di cessione.

In ogni caso, poiché la procedura accessoria era stata aperta solo per l'opportunità della gestione unitaria, la conversione di quella principale faceva venir meno ogni interesse pubblico (conservazione delle imprese e tutela dell'occupazione) che comprimesse quello dei creditori.

La valutazione ex art. 27 andava comunque compiuta al momento dell'apertura e non in quello della chiusura.

[REDACTED] non aveva i requisiti dimensionali per l'A.S. e non era stato raggiunto alcun riequilibrio. La gestione era in perdita, e il magazzino non era stato pagato; la cessionaria aveva proposto di compensare il valore con propri presunti controcrediti; il prezzo di cessione del complesso aziendale era irrisorio; la vendita era avvenuta a condizioni difformi rispetto a quanto autorizzato.



Nessun vantaggio era stato neppure ipotizzato dalla prosecuzione della A.S.; nessun effetto pregiudizievole poteva discendere dalla immediata esecutività del decreto opposto, non essendovi alcuna azienda da gestire.

5. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo.

6. Si costituisce anche il [REDACTED] per sostenere le ragioni dei Commissari, rilevando non ricorrere l'ipotesi dell'art. 69 d.leg. , essendo la cessione dei complessi aziendali regolarmente avvenuta alla scadenza; era stato erroneamente applicato l'art. 87 in quanto l'ammissione era avvenuta anche sui presupposti autonomi di cui all'art. 27 e non solo per l'opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza.

Anche il programma a suo tempo redatto era autonomo e indipendente.

Non vi era automatismo neppure in sede di apertura ex art. 84, poiché anche in quella sede andavano valutati in via alternativa entrambi i relativi presupposti.

Il programma autonomo di [REDACTED] era già stato attuato, e l'art. 87 citava solo l'art. 27, pertanto solo le concrete prospettive di recupero, non i requisiti dimensionali, che avrebbero altrimenti permesso l'apertura di una autonoma procedura di A.S., e in ogni caso i requisiti dell'art. 2 erano valutati solo riguardo alla procedura madre.

Non vi era alcun automatismo quanto alla conversione al termine della procedura ex art. 87.

Il riequilibrio era stato recuperato con la cessione dei complessi che aveva completato il programma; si era confuso il riequilibrio col risultato economico della gestione.

7. Si costituiscono infine i creditori [REDACTED] e avv. [REDACTED], nell'interesse proprio e per sostenere le ragioni del fallimento.

8. Il reclamo non può essere accolto.



8.1. Si premette che è stata dato modo alle parti all'odierna udienza di interloquire anche sulla questione del rispetto del termine prorogato dal tribunale al 31.8.2014 ex art. 66 d.leg. 270/99, prima d'ora non sollevata.

In concreto il contratto di cessione d'azienda fu stipulato il 14.10.2014, a seguito di "offerta fuori gara" di [REDACTED] del 10.6.2014, cui seguì l'autorizzazione ministeriale del 9.7.2014, subordinata alla pubblicazione per conseguire eventuali offerte migliorative, eseguita l'11.7.2014 e con termine al 31.7.2014; l'8 agosto 2014 era stata inviata comunicazione alle OO.SS. ex art. 47 1° co. l. 428/1990 e il 4.9.2014 si era svolto l'incontro sindacale presso il [REDACTED] ex art. 47 l. 428/1990; il 6.10.2014 era stata costituita la società acquirente [REDACTED], *newco* che poi stipulò in effetti l'atto di cessione successivo.

Dalle sole risultanze di cui sopra, e in assenza di altri atti rilevanti in senso difforme, ritiene questa Corte di dover rilevare il mancato rispetto del termine prorogato per la cessione dei complessi aziendali ex art. 66 cit..

E' ben vero che la norma ora menzionata e l'art. 70 lett. a) d.leg. (e quindi la *avvenuta cessione* quale presupposto positivo del conseguimento del programma) sono stati letti in senso non restrittivo, pena in ipotesi anche l'eventuale eccesso di delega, alla luce dell'art. 1 c. 2 lett. t) n. 1 della legge delega 274/98 ("*potere del Tribunale di disporre la conversione...qualora..alla scadenza del programma di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale...*") come anche rilevato dai commissari nel precedente procedimento promosso da [REDACTED] e [REDACTED], è vero inoltre che gli artt. 62 e 63 d.leg. prescrivono determinate formalità e condizioni che vanno oltre la normativa puramente civilistica in tema di cessione di azienda. Tuttavia si deve in contrario osservare che la stessa relazione governativa al d.leg. 270/99, in precedenza invocata dai commissari, affrontò espressamente la questione, all'evidente scopo di contemperare la prevedibile complessità della realizzazione del programma con la necessità di

MY
7

conferire tempi stretti e certi alla durata della procedura in contrapposizione alla disciplina previgente, rilevando (par. 4.5.) pure che *“La disposizione (dell’art. 66, n.d.r.) si riconnette al criterio di delega...in forza del quale, nei casi di autorizzazione di un programma di cessione dei complessi aziendali, deve farsi luogo alla conversione...non già quando alla scadenza i complessi aziendali non siano stati ancora ceduti, ma quando alla stessa data “non siano ancora maturate le condizioni” per tale cessione. L’istruzione del legislatore delegante è stata eseguita – senza vulnerare il più volte ricordato principio di “certezza dei tempi” - accordando al tribunale una facoltà di proroga temporalmente circoscritta allorché si evidenzi una seria possibilità di buon esito delle iniziative di cessione, nel periodo immediatamente successivo alla scadenza “fisiologica”*”.

Si è ritenuto quindi di spostare nell’art. 66 e demandando alla precedente valutazione del tribunale la prospettiva sulle “iniziative in corso di imminente definizione”, da ritenersi quindi equivalente al giudizio sulla “maturazione delle condizioni”, cui la proroga viene subordinata, e oltre la quale quindi non sembra possibile andare.

In sostanza, mentre per la concessione della proroga è sufficiente che siano “maturate le condizioni” ovvero siano in corso iniziative di imminente definizione per la (futura) cessione stessa, entro il termine prorogato, la “maturazione delle condizioni” non può prescindere dal perfezionamento formale della cessione vera e propria o almeno di un impegno bilaterale vincolante alla stessa.

Va allora sottolineato come non risultino documentati o prodotti atti in data anteriore alla scadenza prorogata dai quali desumere chiaramente non solo il formale perfezionamento dell’atto da cui deriva il trasferimento, ma anche che fosse stata raggiunta, alla data di scadenza del termine, una *intesa vincolante per entrambe le parti*, intesa la cui assenza almeno nei successivi 25 giorni era d’altronde *ex lege* il presupposto per la comunicazione di cui all’art. 47 1° co. 1.



428/1990, trasmessa ai sindacati l'8 agosto 2014 (quindi ogni intesa vincolante doveva intervenire, salvo accordo precedente, almeno 25 giorni dopo, perciò successivamente al 31.8.2014).

Del resto, sino al 6.10.2014, il soggetto effettivamente acquirente *neppure era venuto ad esistenza*.

L'offerta e l'autorizzazione ministeriale nei termini non sembrano avere al riguardo valore decisivo (la questione non venne affrontata nel decreto 13 - 29.1.2015 di questa Corte, qui prodotto dall'Avvocatura dello Stato, che rigettò il reclamo al decreto 25.9.2014 del Tribunale di Piacenza) posto che la prima è assimilabile ad una proposta contrattuale e la seconda è provvedimento atto a rimuovere un legale impedimento all'accordo, non a concluderlo.

8.2. La Corte ritiene in ogni caso comunque fondata l'ulteriore considerazione del tribunale che, dal punto di vista formale, collega la previsione dell'art. 87 d.leg. e il richiamo all'art. 27 a tutte le disposizioni in esso contenute, e quindi anche ai requisiti soggettivi dimensionali di cui all'art. 2, pacificamente mancanti a [REDACTED].

Infatti mentre l'art. 81 d.leg. (norma di "accesso" per le imprese del gruppo) specifica la deroga al medesimo art. 2 e quale specifico criterio di ammissione indica espressamente, oltre all'opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza, le *concrete prospettive di recupero "nei modi indicati dall'art. 27"*, distinguendo quindi requisiti oggettivi e soggettivi per ritenere ininfluenti i secondi, l'art. 87 collega l'effetto della conversione al solo fallimento dell'impresa madre e all'insussistenza di (tutte) *"le condizioni previste dall'art. 27"*, fra le quali sono compresi anche i requisiti dimensionali soggettivi, e ciò mediante il richiamo alle *"imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3"*.

Non è argomento contrario dirimente affermare che se l'impresa figlia avesse avuto autonomamente i requisiti soggettivi dell'art. 2 avrebbe potuto accedere direttamente alla procedura, posto da un lato che il meccanismo di attrazione "in entrata" vale invece anche per le imprese del gruppo per le quali non sussistono



le concrete prospettive di recupero, ma solo l'opportunità di gestione unitaria dell'insolvenza; dall'altro lato, che ben si comprende come la deroga soggettiva a suo tempo accordata dall'art. 81 in ragione dei requisiti obiettivi alternativi ivi contemplati possa venir meno *sempre* qualora l'apertura fosse avvenuta per l'opportunità di una gestione unitaria in A.S. (ovviamente venuta meno con il fallimento della società madre), e nel caso in cui, pur persistendo le concrete possibilità di riequilibrio, non vi siano i requisiti dimensionali che solo l'appartenenza al gruppo, ormai irrilevante stante l'avvenuta conversione al fallimento della procedura madre, aveva prima consentito di superare.

8.3. Anche diversamente opinando, va ulteriormente osservato che appaiono pure fondate le considerazioni del primo giudice in ordine al fatto che la procedura di A. S. venne *aperta e gestita almeno anche* in funzione dell'*opportunità di una gestione unitaria* di tipo economico ed industriale; si vedano in proposito i passi, riportati nel decreto impugnato, delle relazioni e dell'istanza dei commissari di conversione del primitivo fallimento di [REDACTED] in A.S. , in cui si evidenziavano le sinergie passate e future fra l'impresa [REDACTED] e la capogruppo (stessa funzione amministrativa; commercializzazione del [REDACTED] unico prodotto di [REDACTED] con il marchio della capogruppo e con la rete di vendita [REDACTED] rapporti di credito - debito; economie di gruppo e di scala ecc.); e le osservazioni 7.11.2012 in cui si rilevavano criticità ed elementi di incertezza sulle possibilità di concreto riequilibrio, ma anche importanti elementi che deponevano a favore delle possibilità di recupero.

Il decreto originario in data 11.12.2012 di conversione del fallimento [REDACTED] in A.S. d'altronde chiariva che solo una gestione unitaria appariva in grado di garantire ai fini della migliore tutela dei creditori la piena e consapevole attuazione di un programma alle migliori condizioni possibili, pur senza escludere che anche per [REDACTED] potesse profilarsi l'opportunità di un recupero dell'equilibrio economico.



Se è vero poi che il programma autorizzato dal [REDACTED] e redatto dai commissari era formalmente autonomo, e non integrativo ex art. 86 2° co. d.leg., e faceva quindi riferimento agli artt. 86 1° co. e 27 2° co. lett. a) d. leg. (e quindi di cessione dei complessi aziendali al fine del recupero dell'equilibrio economico), è pur vero che, dal punto di vista sostanziale, si è continuato a precisare fin nel testo della contestuale stipulazione notarile di cessione del marchio fra [REDACTED] SPA in A.S. ed [REDACTED] che "i programmi di [REDACTED] e quello di [REDACTED] SPA dovevano considerarsi inscindibili" (punto e), pag. 2) e che (punto j) di p.2) "il programma autorizzato da parte del [REDACTED] era unitario e riguardava sia la capogruppo [REDACTED] che la [REDACTED]", mentre il marchio Gasbeton era "da considerarsi parte inscindibile del ramo di azienda [REDACTED] [REDACTED] in A. S." (ramo consistente nello stabilimento di Volla per la produzione appunto del [REDACTED] praticamente unico asset della fallita).

Sicché per questo verso la conversione della procedura madre in fallimento (non impugnato) determinerebbe quello della controllata ex art. 87 d.leg., essendo venuta meno ogni possibilità di gestione unitaria dell'insolvenza, come avvenuto anche nei confronti dell'altra controllata [REDACTED] (a sua volta pure definitivamente convertita in fallimento).

8.4. Infine, questa Corte ritiene fondate anche le considerazioni del tribunale e dei resistenti in ordine alla mancata compiuta esecuzione del programma, ovvero degli obiettivi dello stesso, e comunque sulla non utilità della prosecuzione della procedura di A.S. ex artt. 69, 70 e 87 d.leg..

8.4.1. E' ben vero che la corrente interpretazione della normativa, sottolineata dai reclamanti e in parte avallata dalla relazione governativa al d.leg. 270/99, è nel senso di riferire il riequilibrio non all'impresa insolvente, ma all'azienda che si va a cedere, e in termini non di attualità, ma di futura mera possibilità, pur anche nella prospettiva di redditività negativa biennale ex art. 63 d.leg..

Secondo la relazione governativa infatti, in caso di cessione "è possibile ripristinare de futuro l'equilibrio tra costi e ricavi senza tuttavia che ciò



consenta anche di sanare per integrum le passività precedentemente accumulate; la conservazione del patrimonio produttivo si attua perciò tramite un mutamento della titolarità dell'impresa, della quale viene evitata nelle more la dissoluzione".

E tuttavia va considerato come l'antieconomicità della gestione e la produzione di ingenti prededuzioni, come posto in rilievo da autorevole dottrina, siano in effetti da considerare al fine della valutazione di cui all'art. 69 d.leg. (utile prosecuzione), e ai fini quindi anche della realizzazione del programma e quindi della prospettiva del concreto riequilibrio, che non può evidentemente attuarsi solo *a discapito* dei creditori concorsuali.

Un conto infatti è consentire astrattamente di cedere l'azienda in esercizio secondo parametri valutativi più o meno di mercato, pur nella prospettiva di continuità negativa anche nel biennio successivo, altro è verificare o preventivare che all'esito della gestione stessa il risultato per la procedura sia solamente negativo, pur in presenza della divisata cessione: in altre parole, anche se il programma di cessione non ha per presupposto che la prosecuzione dell'attività non produca perdite, è pur vero che il risultato dovrebbe comunque essere meno pregiudizievole della cessazione dell'attività stessa.

Tale comparazione e valutazione a parere della Corte rientra in quella che deve essere effettuata dal tribunale "in qualsiasi momento" ex art. 69 d.leg., e nel caso concreto è risultata negativa.

In sostanza, lo spostare la valutazione sulle possibilità di riequilibrio dall'impresa cedente sulla sola azienda ceduta (e comunque ritenere perfezionata la concreta possibilità delle stesse per il solo fatto della cessione a terzi) non può spingersi sino al punto che detta prospettiva comporti per i creditori unicamente concreti pregiudizi, e vantaggi solo per l'acquirente, pena la declaratoria di non utile prosecuzione della procedura.

Del resto la relazione governativa da ultimo citata si riferisce soltanto alla possibilità che la gestione non sani (*per integrum*) le passività pregresse, e non



anche che la stessa gestione, e *a fortiori* il suo risultato, producano un pregiudizio per i creditori, da sacrificare alla sola conservazione a qualunque costo dell'azienda.

Non vale in contrario osservare che si dovrebbe tener conto di altri possibili cespiti quali le azioni recuperatorie o revocatorie in corso, posto che queste sono di esito futuro ed incerto, e comunque in generale ugualmente esperibili o perseguibili dalla procedura fallimentare, mentre la valutazione va compiuta all'attualità, tenendo conto della peculiarità della gestione caratteristica dell'impresa.

Va solo qui specificato, rispetto al decreto impugnato, che l'ulteriore documentazione versata dalle parti e le relative deduzioni hanno puntualizzato (a fronte di proiezioni positive per il periodo 2013-2015 contenute nel programma dei commissari e nelle perizie di stima allegate anche all'atto di cessione) come la perdita effettivamente generatasi nella gestione sia superiore a quella indicata dal primo giudice, poiché all'[REDACTED] negativo di oltre 500.000 euro (cfr. nota 6 p. 15 reclamo) si sono aggiunti i costi di manutenzione straordinaria degli impianti, per oltre 1,2 mln di euro (cfr. p.11 e ss. relazione finale dei commissari) per il riavvio degli impianti, fermi al momento dell'apertura della procedura, e ovviamente in vista della cessione, con una perdita complessiva di euro 1,745 mln, mentre il prezzo di vendita è di euro 1,4 mln, oltre al magazzino, venduto per circa 423.000 euro, ma allo stato pagato solo in minima parte, che anzi l'acquirente pretende di compensare con presunti superiori controcrediti per oltre 460.000 euro (all. 15 rel. art. 33) inerenti fra l'altro il rifacimento del piazzale e lo sgombero degli scarti, espressamente a carico del venditore nell'atto di cessione.

La circostanza emerge dalla relazione ex art. 33 l.f. prodotta dal FALLIMENTO resistente e dagli allegati, in cui si espone la maturazione di altri ingenti crediti prededucibili in conseguenza della gestione, quali discendenti dalla ripresa dell'attività nella prima metà dell'ottobre 2014, e dal costo di smaltimento degli



scarti di produzione e del rifacimento piazzale (circa 100.000 euro secondo la perizia depositata dal FALLIMENTO il 14.5.2015, comunque di importo non conforme ai doc. 7 e 15 allegati alla stessa relazione ex art. 33, pretesi da [REDACTED] di cui si è detto).

Il FALLIMENTO deduce infatti nella relazione ex art. 33 citata, oltre a questioni inerenti la valutazione del magazzino, a suo dire ingiustificatamente ridotta se non azzerata, che sono maturati debiti per utenze gas e luce da ottobre fino a dicembre 2014 per oltre 710.000 euro (a causa in sostanza di esorbitanti tariffe contrattuali "di ultima istanza" o "di default" a seguito di pregresse morosità), di cui [REDACTED] dovrebbe farsi carico -almeno dal 15.10.2014 e sino alla effettiva volturazione -, ma che finora non ha inteso sostenere; che a seguito del riavvio degli impianti circa due settimane prima della cessione (a suo dire non giustificato, essendo prossima la stipula) per il solo mese di ottobre (almeno per metà di sicuro in carico alla procedura) era giunta una fattura di oltre 227.000 euro quanto alla fornitura di gas.

8.4.2. Per inciso, pur aderendo la Corte alla tesi assolutamente prevalente per la quale i contratti e gli atti posti in essere dai Commissari in corso di A.S. in caso di conversione in fallimento non sono sottoposti al regime di cui agli artt. 72 e ss. l.f. (come invece sembra ritenere il FALLIMENTO nella sua comunicazione di "sospensione" all'acquirente, all. 16 alla relazione ex art. 33 l.f.), ma restano fermi nei loro effetti (nessuno altrimenti tratterebbe con una A.S., così come con un fallimento che venisse revocato, cfr. il principio generale di cui all'art. 18 penult. co. l.f.), appare poi effettivamente una discrasia, rilevata dai resistenti intervenuti, fra quanto previsto nell'autorizzazione ministeriale alla vendita, in cui si prevedeva che il contratto di cessione era "*da sottoscrivere anche con l'intervento solidale di Sabbie di Parma in qualità di offerente e garante di tutti gli impegni contrattualmente assunti*", e il fatto che detta società non sottoscrisse l'atto, cui fu solo allegata copia fotostatica di missiva 11.10.2014 in cui la stessa dichiara che "*in qualità di Offerente rimarrà garante del puntuale e*



corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte da [redacted] srl, parte acquirente del contratto di cessione", con ventilate conseguenze da parte del FALLIMENTO in termini di assenza di titolo esecutivo verso il garante e di possibilità di questo di opporre eccezioni.

8.4.3. Va quindi confermato che la procedura, stante i risultati di cui sopra, non poteva essere utilmente continuata, e neppure poteva dirsi raggiunta, mediante la sola cessione con gli esiti allo stato sopra esposti, la concreta possibilità di riequilibrio prevista dalla normativa.

Ciò indipendentemente dalla già avvenuta cessione dei complessi aziendali (e quindi di asserita impossibilità di pronunciare la conversione per già avvenuta esecuzione del programma, il che si esclude per tutte le ragioni qui adottate), che avrebbe potuto comportare la pronuncia del decreto ex art. 73 d.leg. solo se l'esito della verifica del tribunale nel frattempo instaurata fosse stato positivo; anche a tal proposito quindi il primo giudice ha correttamente riservato la pronuncia sull'istanza dei commissari all'esito del procedimento ex artt. 69, 70, 87 d.leg., formalmente rigettato la stessa in motivazione a p. 14 del decreto impugnato, infine rilevato (invero *ad abundantiam* e con non perfetta coerenza rispetto al provvedimento 25 -30.3.2015) il 7.4.2015 n.l.p. sull'istanza stessa essendo intervenuta pronuncia di fallimento.

9. Assorbita ogni ulteriore questione, il reclamo va conclusivamente rigettato.

Il rigetto del reclamo comporta l'esecutività del provvedimento impugnato se non altro ex artt. 741 e 742 c.p.c. , pur osservandosi che, poiché è stato pronunciato un fallimento, il relativo regime sembra del tutto assimilabile a quello dell'art. 18 l.f. , e comunque dell'art. 33 c. 2 d.leg. 270/1999, pur non essendosi ripetuta la precisa menzione della immediata esecutività nell'art. 71 d.leg. 270/1999.

Non può pronunciarsi condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesta dal FALLIMENTO, stante l'evidente non univocità delle questioni in fatto e in diritto trattate; tale circostanza costituisce, oltre alla natura officiosa del



15

procedimento e della pronuncia, anche ragione necessaria e sufficiente di integrale compensazione delle spese.

Sussistono comunque i presupposti per il raddoppio del CU ex art. 13 c. 1 quater TU 115/2002.

P.Q.M.

1. Rigetta il reclamo.

Spese compensate.


Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater TU 115/2002.

Bologna, 15.5.2015


Il Consigliere rel. est.



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lorella Soldati



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lorella Soldati